SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1189)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SAPORITO, FIMOGNARI, RIGGIO, JERVOLINO RUSSO Rosa, CODAZZI Alessandra, MURMURA, SALERNO, FERRARA Nicola , ACCILI, D'AMICO, DEL NERO, D'AGOSTINI, COSTA e CENGARLE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 NOVEMBRE 1980

Modifiche ed integrazioni all'articolo 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312, sul trattamento giuridico ed economico dei coadiutori meccanografici

ONOREVOLI SENATORI. — La modifica del quarto comma della legge 11 luglio 1980, n. 312, ha lo scopo di sanare una palese incongruenza di trattamento giuridico ed economico che colpisce i coadiutori meccanografici. La predetta norma, infatti, non considera tra le varie qualifiche dei dipendenti dello Stato il personale meccanografico che viene così escluso dal beneficio dell'inquadramento al livello superiore alla maturazione dell'anzianità che nel precedente ordinamento avrebbe consentito la promozione alla qualifica apicale.

Tale sperequazione di trattamento è in contrasto con lo spirito dell'accordo tra Governo e sindacato per il contratto del personale statale 1976-1978 e della politica di valorizzazione professionale che deve ispirare l'azione della pubblica amministrazione.

La discriminazione, pertanto, se non sanata, rischia di disincentivare l'impiego delle tecniche dell'informatica nell'amministrazione dello Stato, di cui si riconosce, invece, l'importanza nel processo di riorganizzazione delle strutture pubbliche come ha dimostrato l'ordine del giorno approvato dal Senato il 10 luglio 1980 sul Rapporto Giannini.

Peraltro una simile diversità di trattamento risulta in contrasto con il contenuto generale dell'articolo 4 della legge n. 312 del 1980 che ha previsto per tutte le qualifiche intermedie delle ex carriere il beneficio dello scorrimento al livello superiore.

Alla luce di queste considerazioni, la carenza delle disposizioni dell'articolo 4 per l'inquadramento dei coadiutori meccanografici è da attribuire ad un mero errore ed il provvedimento di rettifica si configura come un atto volto a rendere esplicita una volontà che era già presente al momento dell'esame e dell'approvazione della legge.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2/3/4

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il quarto comma dell'articolo 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312, è sostituito dal seguente:

« Il personale che alla data di entrata in vigore della presente legge riveste la qualifica di commesso, coadiutore principale, coadiutare meccanografico con parametro 188 e 218, segretario principale, direttore di sezione, o qualifiche corrispondenti, e gli operai specializzati, che abbiano maturato oppure abbiano in corso di maturazione l'anzianità che nel precedente ordinamento avrebbe dato titolo all'ammissione allo scrutinio per il conseguimento rispettivamente della qualifica di commesso capo, coadiutore superiore, coadiutore meccanografico superiore, segretario capo, direttore aggiunto di divisione e capo operaio, sono inquadrati, o saranno inquadrati a mano a mano che matureranno detta anzianità, nella qualifica superiore anche in soprannumero. A tal fine si osserverà l'ordine risultante dal ruolo di provenienza ».